CAMERA DEI DEPUTATI N. 2080

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, VAIRO, IMPOSIMATO, DOSI, DALLA CHIESA, ALFREDO GALASSO, PATUELLI, MARCUCCI, DOLINO, PIRO, TRANTINO, PAPPALARDO, PAGGINI, ELIO VITO, WIDMANN, PRATESI, PIERONI, PAISSAN, RUTELLI, MATTIOLI, SCALIA, MARGUTTI, VINCENZO MANCINI, TORCHIO, LUSETTI, BERNI, VISCARDI, LOIERO, LIA, GUIDI, GIANNOTTI, NARDONE, JANNELLI, CACCAVARI, VOZZA, OLIVERIO, ZAVETTIERI, STORNELLO, BUTTITTA, TERZI, GIANMARCO MANCINI, PISCITELLO, FAVA, GIUNTELLA, GAMBALE, POLLICHINO, BERTEZZOLO, LENTO, RAPAGNÀ, THALER AUSSERHOFER, DE CAROLIS, BONOMO, APUZZO, BETTIN, BOATO, CRIPPA, LECCESE, TURRONI, RONCHI, DE BENETTI, GIULIARI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive, nonché per la conseguente formulazione di proposte per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico

Presentata il 29 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La dimensione del fenomeno della corruzione di pubblici amministratori, con circa 1.200 di questi già indagati e l'inadeguatezza evidente della sola azione penale per perseguire quella che si configura come una vera e propria nuova forma di associazione a delinquere, rendono urgente un intervento legislativo.

L'accertamento dei patrimoni, illecitamente accumulati da chi doveva invece fornire un servizio alla collettività, affinché vengano confiscati e l'adeguamento della legislazione al fine di perseguire le associazioni a delinquere che usino la politica come strumento per commettere reati contro la pubblica amministrazione sono richieste ormai diffuse nella pubblica opinione.

Per questi motivi va istituita al più presto una Commissione parlamentare per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive, nonché per la conseguente formulazione di idonee proposte, per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico. Se il potere politico fallisse in questa risposta « parlamentare » alla richiesta di pulizia morale è inutile poi lamentarsi che è compito della magistratura reprimere questo reato; magari saremo poi costretti ad auspicare una commissione composta non più da parlamentari ma da giudici, come quella del 1943 per la confisca degli ingiustificati arricchimenti dei politici fascisti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive, nonché per la conseguente formulazione di idonee proposte per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico.

2. La Commissione ha in particolare il compito:

a) di accertare le modalità e la consistenza dell'arricchimento illecito da parte dei titolari delle cariche elettive e direttive di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché da parte degli altri consiglieri comunali, dei dirigenti di pubbliche amministrazioni, dei titolari di cariche direttive di partiti politici e sindacati, e dei magistrati titolari di incarichi extragiudiziari presso pubbliche amministrazioni. L'accertamento riguarda anche la provenienza di beni mobili ed immobili posseduti da familiari o per interposta persona. Nell'accertamento la Commissione si avvale, in particolare, dell'ausilio della Guardia di finanza;

b) di formulare, entro tre mesi dalla sua istituzione, idonee proposte che potranno essere recepite in adeguate iniziative di carattere legislativo ed amministrativo, in particolare con riferimento a quanto previsto dagli articoli 236 e 240 del codice penale e da 316 a 323 del codice di procedura penale, che permettano la devoluzione allo Stato, anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, dei beni mobili ed immobili appartenenti alle persone di cui alla lettera *a)* che abbiano conseguito un rapido e rilevante accrescimento del proprio patri-

monio di cui non sia possibile fornire una giustificazione. La devoluzione potrà riguardare anche i beni, di non giustificata provenienza, appartenenti a familiari o comunque posseduti per interposta persona. La proposta di confisca e devoluzione degli illeciti profitti ed arricchimenti potrà prevedere specifiche attenuanti per chi autodenunci e restituisca i patrimoni illecitamente conseguiti, nonché benefici per chi collabori nell'azione di accertamento degli illeciti arricchimenti;

c) di verificare l'attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, e di formulare eventuali proposte per sue modifiche;

d) di verificare se le modalità di violazione degli articoli 314 e seguenti del codice penale, in particolare in caso di commissione di reati di peculato, malversazione, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, interesse privato in atti d'ufficio, rifiuto e omissione di atti d'ufficio, da parte di pubblici amministratori e funzionari e in concorso con partiti politici o correnti di essi, sindacati, imprese, configurino una nuova tipologia di delinquenza organizzata e conseguentemente formulare proposte per modifiche legislative che permettano di perseguire tale particolare forma di associazione a delinquere di tipo politico.

ART. 2.

1. La Commissione ha altresì il compito:

a) di accertare:

1) le connessioni tra le attività illecite di cui all'articolo 1 e le attività delle organizzazioni criminali operanti nel territorio;

2) le modalità con cui si realizza la distorsione e l'illecita utilizzazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti e di assegnazione delle concessioni, non-

ché di ogni altra specie di contratto con cui si affida a terzi il compito di eseguire lavori pubblici di ogni tipo;

b) di individuare e formulare idonee proposte e iniziative per modificare norme concernenti le procedure di cui al numero 2) della lettera *a)*, nonché per modificare l'organizzazione e i procedimenti amministrativi in modo da rimuovere le attività illecite e ripristinare su tutto il territorio nazionale condizioni di fiducia nei rapporti fra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti del potere politico con le amministrazioni pubbliche e con il sistema delle imprese pubbliche e private;

c) di accertare:

1) riguardo all'elaborazione del progetto dell'opera pubblica: se la formazione del progetto avvenga in una sola fase o in più fasi; quali siano le ragioni e la frequenza della formazione frazionata del progetto; in caso di progetti a formazione frazionata, se siano predisposte forme di coordinamento fra i vari segmenti di progetto; se e con quale frequenza il progetto venga modificato nel periodo successivo all'aggiudicazione del contratto; se vi siano aggravamenti di costo derivanti dalle modificazioni tardive del progetto;

2) riguardo all'aggiudicazione del contratto: quali siano le forme più comunemente utilizzate per la determinazione del prezzo; se alcune di tali forme si prestino con particolare frequenza allo scopo di eliminare la concorrenza degli offerenti e predeterminare l'aggiudicatario; quanto siano ricorrenti i casi di aggiudicazione da regione a regione per opere omogenee; quali spostamenti vi siano tra la base delle offerte risultate vincenti rispetto alle indicazioni dei prezzari ufficiali tenuti dall'Amministrazione; con quale frequenza siano prescelti i vari sistemi di aggiudicazione degli appalti; se i fenomeni di violazione delle norme amministrative e penali siano particolarmente collegati all'uno o all'altro di essi;

3) riguardo alla fase dell'esecuzione: i criteri e le modalità di scelta del direttore dei lavori; la frequenza e la gravità dei casi di ritardata consegna dei lavori per la loro evidente incidenza sulla stabilità dei prezzi concordati; la frequenza, l'ampiezza, le cause delle sospensioni dei lavori; se sia stato rispettato il principio della tempestività nella presentazione delle riserve; la frequenza e la consistenza delle perizie di variante e il tempo intercorrente tra la consegna dei nuovi lavori e la loro successiva approvazione; il tempo complessivo necessario all'ultimazione delle opere e le differenze fra i tempi di ultimazione fra regione e regione e, più in generale, fra i tempi necessari per l'esecuzione delle opere in Italia e negli altri Paesi della Comunità economica europea; l'adeguatezza soggettiva e oggettiva dei metodi di revisione dei prezzi; le modalità soggettive e oggettive dei procedimenti di collaudo delle opere.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in maniera proporzionale alla loro consistenza numerica.

2. I Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro, nominano tra i membri dei due rami del Parlamento e al di fuori dei componenti la Commissione, il presidente della Commissione stessa, e ne convocano la prima seduta.

3. Nella prima seduta la Commissione procede alla elezione di due vice presidenti e di due segretari.

ART. 4.

1. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione non decida diversamente.

ART. 5.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di sua scelta.

2. La Commissione può avvalersi altresì delle risultanze e degli atti di altre indagini giudiziarie o amministrative, nonché di ogni altro mezzo di accertamento idoneo.

3. Alla Commissione non può essere eccepito alcun tipo di segreto professionale o di ufficio.

4. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti, per temi specifici e nelle materie oggetto dell'inchiesta.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione finale. I componenti che dissentono possono presentare relazioni finali di minoranza.

3. La Commissione delibera, di volta in volta, circa la pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti.

4. Le relazioni conclusive dei lavori della Commissione sono comunque pubblicate.

ART. 7.

1. Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione personale adeguato, locali idonei e strumenti operativi necessari al suo buon funzionamento.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.